

TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 5425/2017 R.G.

Il Giudice

letti gli atti e sciolta la riserva di cui all'udienza del 12/7/2017;  
rilevato, quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che l'opposizione risulta incentrata, in disparte le contestazioni in ordine alla legittimità della decadenza dal beneficio del termine, sulla questione, *prima facie* meritevole di considerazione, relativa all'entità del tasso di interesse nella specie applicato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 644, co. IV, c.p., per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;  
ritenuto, pertanto, che la richiesta sospensione possa essere concessa, sussistendo gravi motivi;  
vista l'istanza ex art. 183 co.6 c.p.c;

p.q.m.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo;

ASSEGNA alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di memorie contenenti le sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie contenenti a) la replica alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte; b) le eccezioni conseguenti; c) l'indicazione dei mezzi di prova; nonché per la produzione di documenti;
- 3) ulteriori venti giorni per il deposito di memorie contenenti le sole indicazioni di prova contraria;

FISSA l'udienza del 4/4/2018 per le sole repliche a verbale, ove occorrenti, sulle istanze di prova contraria, per le osservazioni delle parti sul calendario del processo da predisporre ai sensi dell'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c. e per gli eventuali provvedimenti istruttori.  
Si comunichi.

Bari, 9/11/2017

Il Giudice – Carlotta Soria

